

DECISIONE (PESC) 2017/915 DEL CONSIGLIO**del 29 maggio 2017****relativa alle attività di sensibilizzazione dell'Unione a sostegno dell'attuazione del trattato sul commercio di armi**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il trattato sul commercio di armi («ATT») è stato adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013. L'ATT è stato quindi aperto alla firma il 3 giugno 2013 ed è entrato in vigore il 24 dicembre 2014. Tutti gli Stati membri sono parti dell'ATT.
- (2) L'ATT mira a stabilire norme internazionali comuni quanto più possibile elevate per disciplinare il commercio legale di armi convenzionali e per prevenire e sradicare il commercio illegale di armi convenzionali e impedirne la diversione. Le sfide principali sono la sua efficace attuazione ad opera degli Stati parte e la sua universalizzazione, tenendo presente che la regolamentazione del commercio internazionale di armi è, per definizione, un impegno globale. Per contribuire ad affrontare tali sfide, il Consiglio ha adottato, il 16 dicembre 2013, la decisione 2013/768/PESC ⁽¹⁾, ampliando in tal modo il portafoglio dell'Unione di assistenza relativo al controllo delle esportazioni con attività specificamente dedicate all'ATT.
- (3) Le attività svolte ai sensi della decisione 2013/768/PESC del Consiglio sono state rivolte a sedici paesi beneficiari e hanno riguardato un'ampia gamma di settori pertinenti all'istituzione e allo sviluppo di un sistema nazionale di controllo dei trasferimenti di armi quale prescritto dall'ATT. È iniziata in modo proficuo la cooperazione con una serie di paesi a cui non erano mai state indirizzate in precedenza altre attività di assistenza dell'Unione relative al controllo delle esportazioni, a dimostrazione della natura globale dell'ATT. È pertanto auspicabile dare seguito alle azioni intraprese nei confronti di tale sottoinsieme di paesi al fine di garantire costanti progressi e di incoraggiare gli stessi paesi beneficiari a svolgere attività di sensibilizzazione a livello regionale.
- (4) Oltre al proseguimento delle attività con i paesi beneficiari ai sensi della decisione 2013/768/PESC del Consiglio, è opportuno perseguire un approccio basato sulla domanda in virtù del quale potrebbero essere avviate attività di assistenza su richiesta di paesi che hanno individuato esigenze relative all'attuazione dell'ATT. Tale approccio si è dimostrato equo ed efficace nel fornire assistenza a paesi che hanno manifestato impegno e titolarità in relazione all'ATT mediante le loro richieste di assistenza Unione. La presente decisione del Consiglio mantiene pertanto un numero specifico di attività che saranno disponibili su richiesta.
- (5) L'assistenza dell'Unione fornita ai sensi della decisione (PESC) 2015/2309 del Consiglio ⁽²⁾ è rivolta a una serie di paesi nell'immediato vicinato orientale e meridionale dell'Unione. L'Unione, inoltre, fornisce da tempo assistenza per il controllo delle esportazioni di beni a duplice uso nell'ambito dello strumento inteso a contribuire alla

⁽¹⁾ Decisione 2013/768/PESC del Consiglio, del 16 dicembre 2013, relativa alle attività dell'UE a sostegno dell'attuazione del trattato sul commercio di armi nell'ambito della strategia europea in materia di sicurezza (GUL 341 del 18.12.2013, pag. 56).

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2015/2309 del Consiglio, del 10 dicembre 2015, relativa alla promozione dell'efficacia dei controlli sulle esportazioni di armi (GUL 326 dell'11.12.2015, pag. 56).

